



CORTE COSTITUZIONALE

SERVIZIO STUDI



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DELL'ANNO 2020

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 15 aprile 2021
presieduta da Giancarlo Coraggio*

Palazzo della Consulta

**GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DELL'ANNO 2020**

DATI QUANTITATIVI E DI ANALISI

*Riunione straordinaria della Corte costituzionale
del 15 aprile 2021
presieduta da Giancarlo Coraggio*

A cura di Riccardo Nevola e Gioconda Verrengia

INDICE

I. Analisi dei dati quantitativi	pag. 5
1. Il totale delle decisioni.....	pag. 5
2. Il rapporto tra decisioni e atti di promovimento	pag. 10
3. La forma delle decisioni.....	pag. 14
4. Alcune evidenze sul giudizio di legittimità costituzionale: mancata pronuncia nel merito; dichiarazioni di non fondatezza e dichiarazioni di illegittimità	pag. 17
5. La scelta del rito	pag. 18
6. I tempi delle decisioni.....	pag. 18
7. Il collegio giudicante	pag. 18
II. Analisi del tipo di dispositivo	pag. 21
III. Elenco delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale	pag. 27

I. ANALISI DEI DATI QUANTITATIVI

1. IL TOTALE DELLE DECISIONI

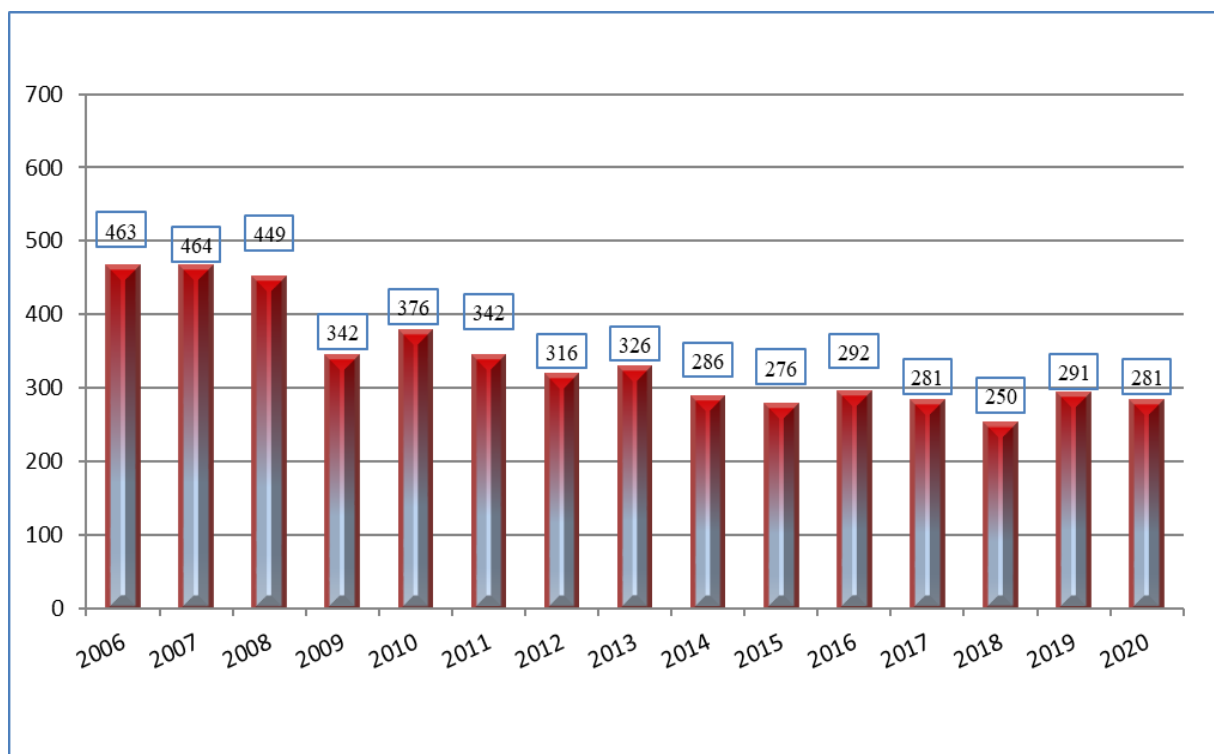
Il totale delle decisioni rese dalla Corte costituzionale nel 2020 è di 281 (196 sentenze e 85 ordinanze): un dato inferiore del 3,4% rispetto a quello del 2019 (291).

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2006-2020), si osserva che il valore medio delle decisioni è stato di 419 tra il 2006 e il 2010, 309 tra il 2011 e il 2015 e 279 tra il 2016 e il 2020.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è dovuta alla minore quantità degli atti di promovimento dei giudizi e l'anno trascorso ha confermato questa tendenza. Infatti, le 207 ordinanze di rimessione e i 105 ricorsi pervenuti nel 2020 segnano un lieve calo rispetto ai dati del 2019 (rispettivamente 248 e 117), pur attestandosi su livelli leggermente superiori a quelli del 2018 (199 e 87) e del 2017 (198 e 92).

Il grafico n. 1 illustra l'andamento quantitativo della produzione giurisprudenziale della Corte su base annua dal 2006.

Grafico n. 1 – Le decisioni annuali (2006-2020)

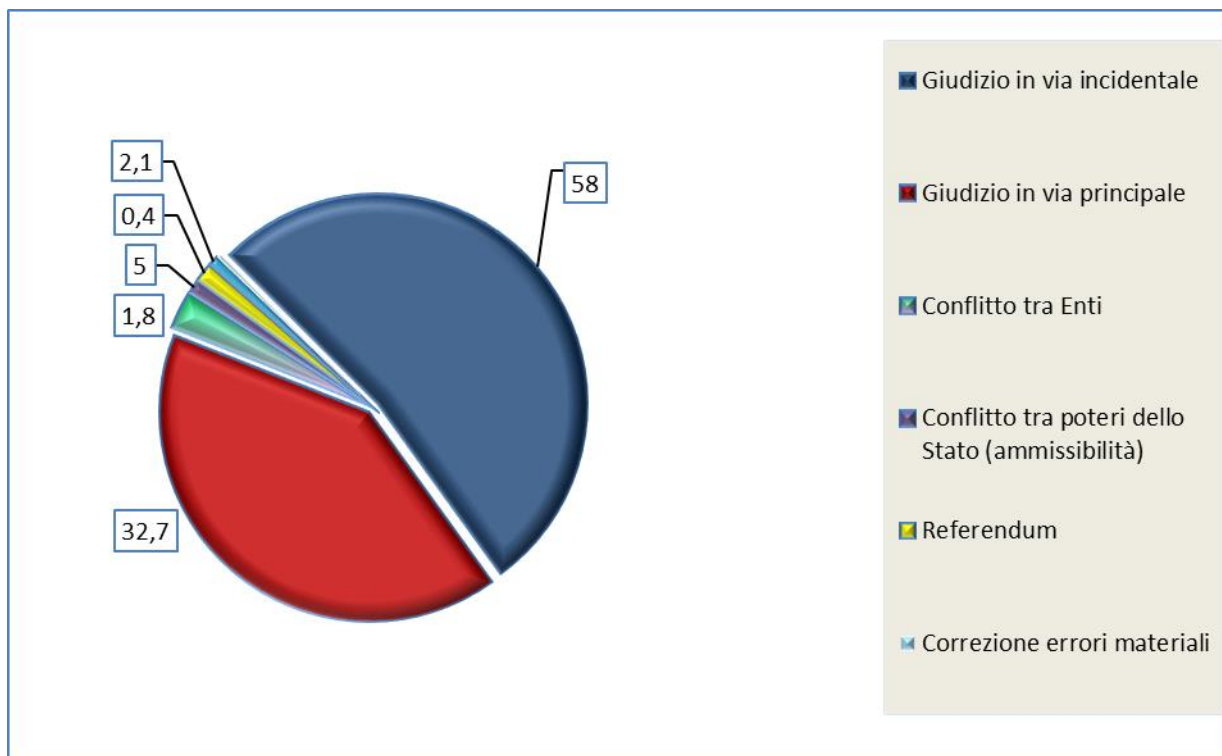


Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le decisioni del 2020 sono così ripartite: 163 (123 sentenze e 40 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 92 (69 sentenze e 23 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 5 (3 sentenze e 2 ordinanze) nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 14 nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (tutte ordinanze emesse nella fase di ammissibilità). Completano il quadro 1 sentenza in tema di ammissibilità del *referendum* e 6 ordinanze di correzione di errori materiali.

Tradotti questi valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio incidentale riguardi il 58% delle pronunce adottate mentre il giudizio in via principale si attesta al 32,7% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 1,8% per i conflitti tra enti; 5% per i conflitti tra poteri dello Stato; 0,4 per l'ammissibilità del *referendum*; 2,1% per la correzione di errori materiali.

Il grafico n. 2 illustra questi valori percentuali.

Grafico n. 2 – I tipi di giudizio nel 2020 in rapporto al totale delle decisioni

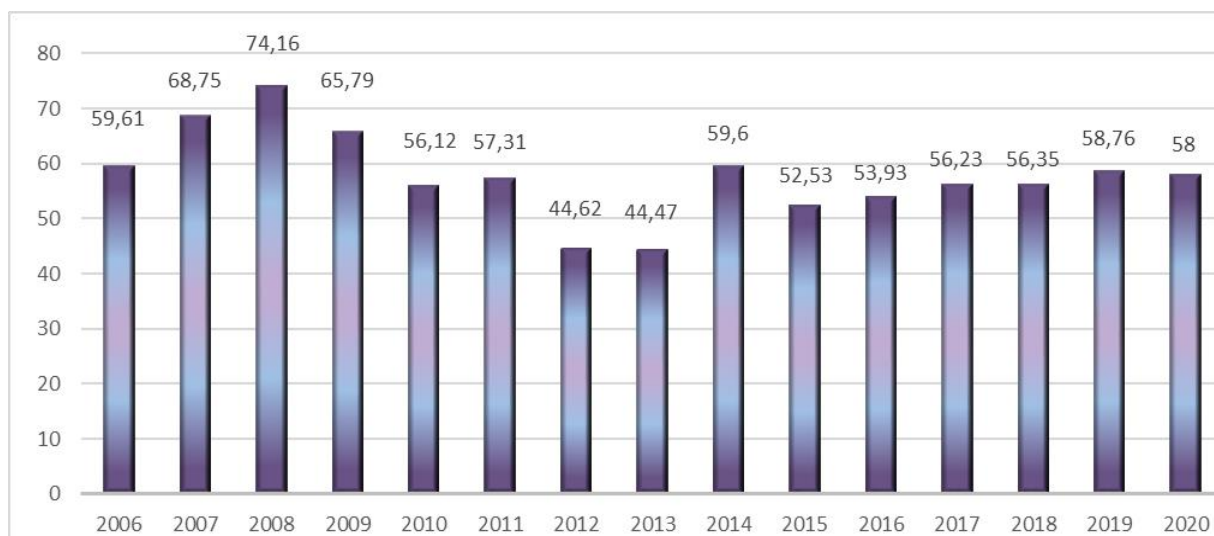


Il giudizio in via incidentale, con le sue 163 decisioni, continua a far registrare il valore più rilevante del contenzioso costituzionale, confermando ancora una volta l'eccezionalità dei dati relativi agli anni 2013 e 2012 nei quali è risultato preponderante il giudizio in via principale.

Il dato del 2020 segna, comunque, una leggera flessione (-4,7%) rispetto alle 171 decisioni del 2019.

Il grafico n. 3 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

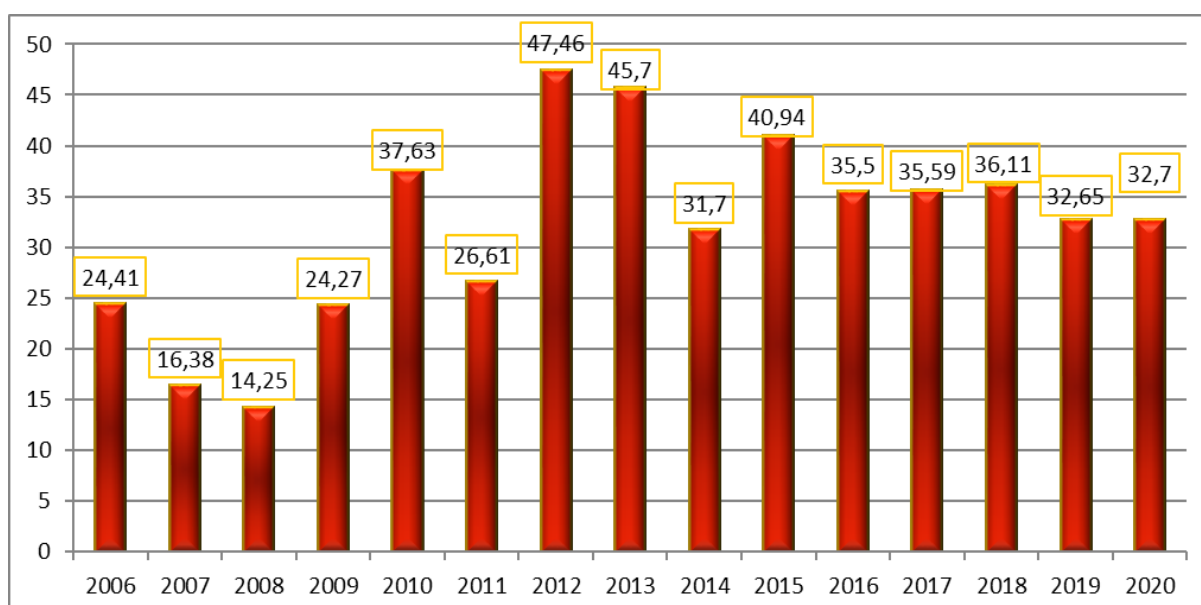
Grafico n. 3 – Il giudizio in via incidentale in rapporto al totale delle decisioni (2006-2020)



Anche le 92 decisioni adottate nel 2020 in sede di giudizio principale segnano una lieve riduzione (-3,2%) rispetto alle 95 del 2019. Tuttavia, il valore in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni, pari al 32,7%, è del tutto simile a quello del 2019 (32,65%). Come già osservato, restano sempre delle eccezioni i dati del 2013 (45,7%) e del 2012 (47,46%) che hanno esibito una temporanea inversione di peso tra il giudizio incidentale e quello principale all'interno del contenzioso costituzionale.

Il grafico n. 4 mostra l'andamento in termini percentuali del giudizio in via principale negli ultimi quindici anni.

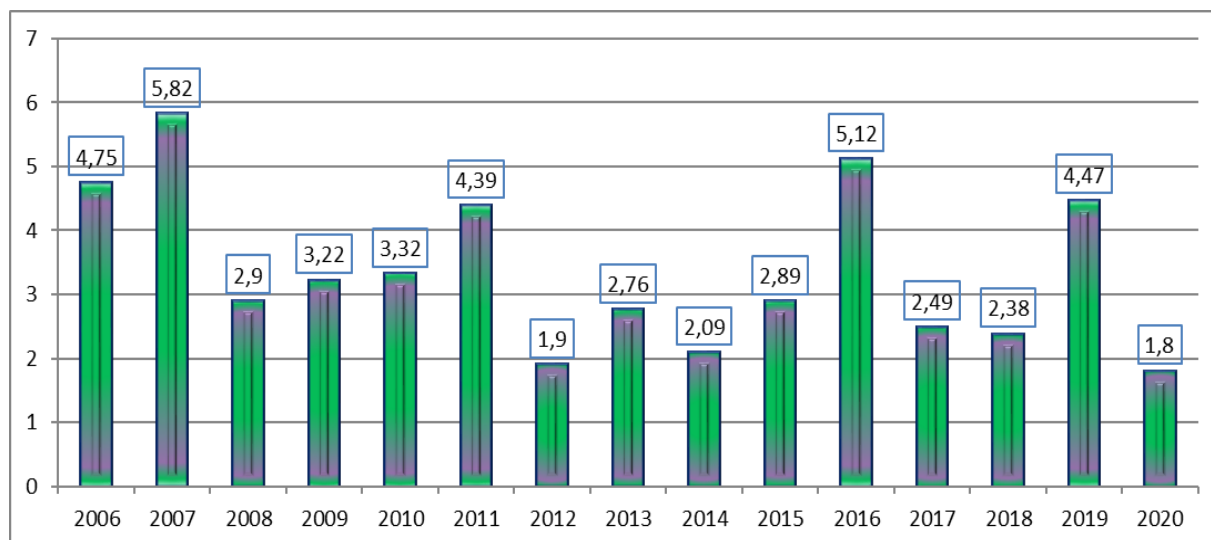
Grafico n. 4 – Il giudizio in via principale in rapporto al totale delle decisioni (2006-2020)



Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, le 5 decisioni del 2020 hanno più che dimezzato (-61,5%) le 13 pronunce del 2019.

Il grafico n. 5 illustra l'andamento in percentuale dei conflitti intersoggettivi a partire dal 2006.

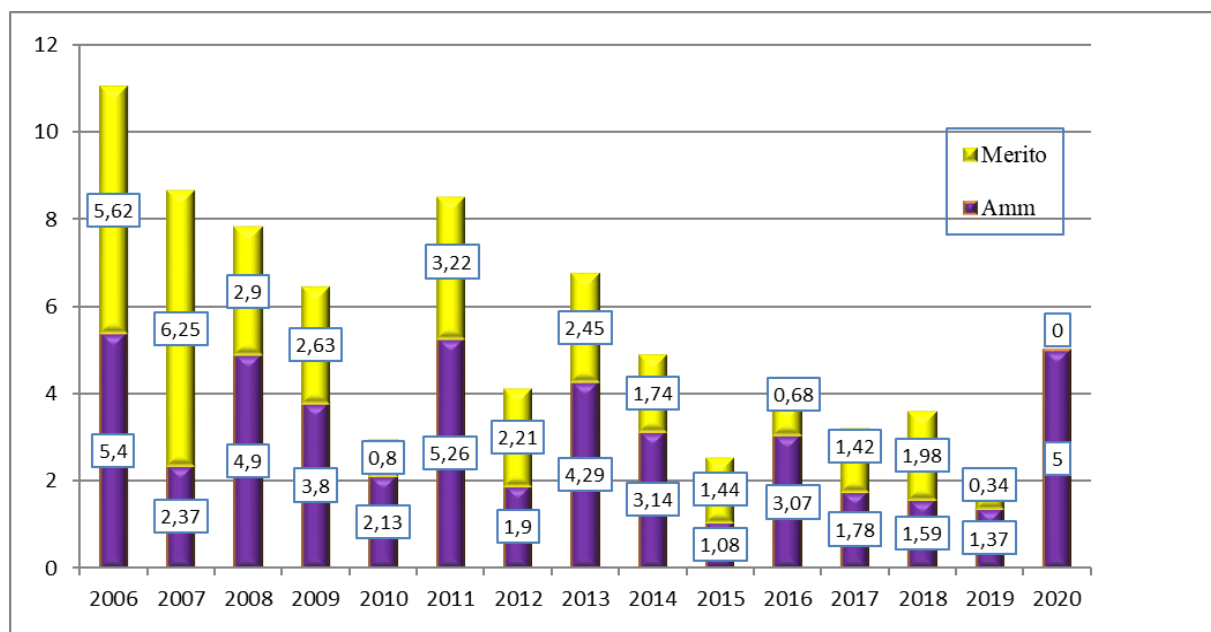
Grafico n. 5 – Il conflitto tra enti in rapporto al totale delle decisioni (2006-2020)



Per quanto riguarda il conflitto tra poteri dello Stato, si osserva, invece, un considerevole aumento (+180%) poiché si è passati dalle 5 pronunce del 2019 alle 14 del 2020, ferma restando la decisa prevalenza delle pronunce di ammissibilità (14 nel 2020 e 4 nel 2019) rispetto a quelle di merito (nessuna nel 2020 e 1 nel 2019).

Il grafico n. 6 mostra l'andamento in percentuale del conflitto interorganico negli ultimi quindici anni, distinguendo tra decisioni rese in fase di ammissibilità e decisioni rese in fase di merito.

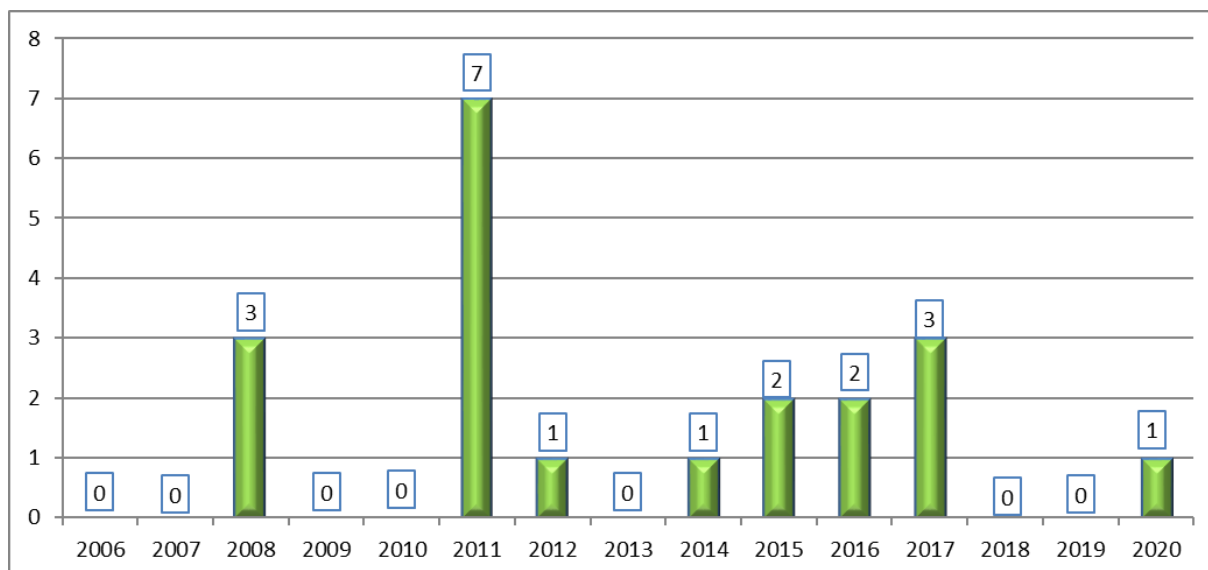
Grafico n. 6 – Il conflitto tra poteri dello Stato in rapporto al totale delle decisioni (2006-2020)



Nel 2020 è stata assunta 1 decisione in sede di giudizio di ammissibilità del *referendum*.

Il grafico n. 7 mostra l'andamento delle decisioni in tema di ammissibilità del *referendum* negli ultimi quindici anni.

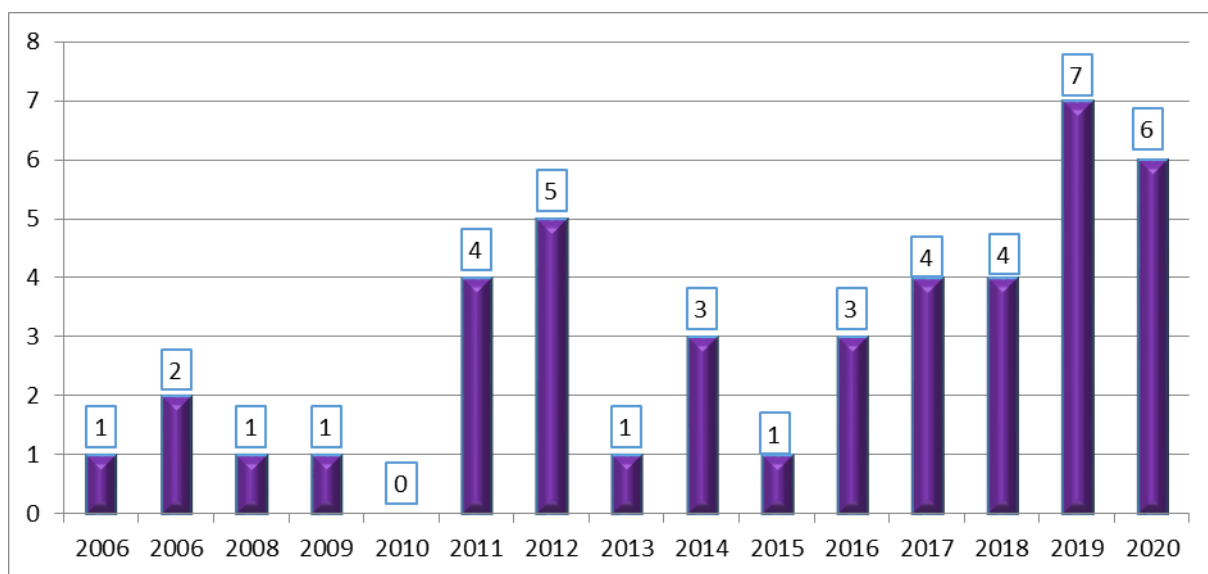
Grafico n. 7 – Il giudizio di ammissibilità del referendum (2006-2020)



Completano i dati sul contenzioso costituzionale del 2020 le 6 ordinanze di correzione di errori materiali, un valore inferiore rispetto alle 7 del 2019 (-14,3%).

Il grafico n. 8 mostra l'andamento delle ordinanze di correzione di errori materiali negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 8 – La correzione di errori materiali (2006-2020)

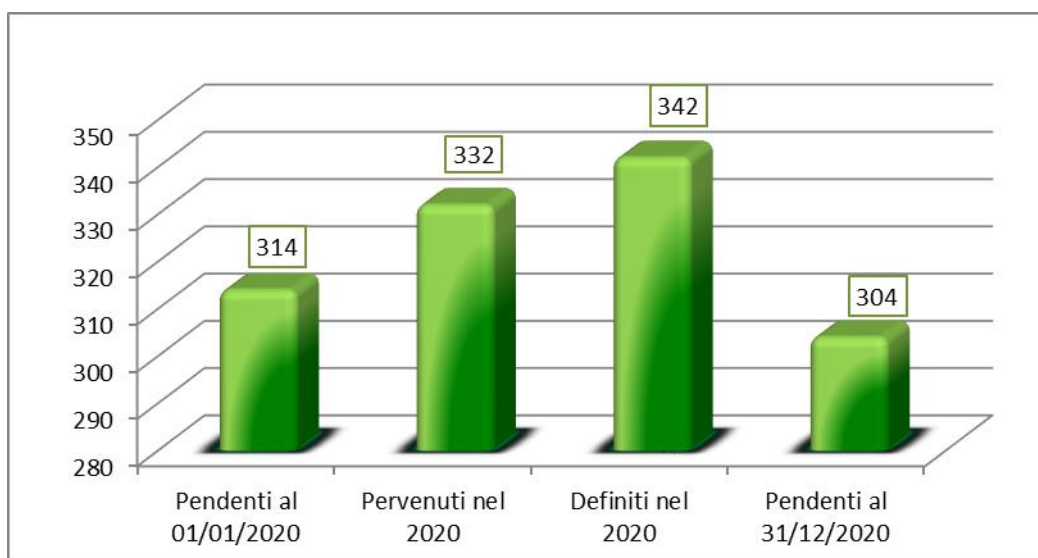


2. IL RAPPORTO TRA DECISIONI E ATTI DI PROMOVIMENTO

Al 1° gennaio 2020 risultavano pendenti complessivamente 314 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 332 atti di promovimento e ne sono stati definiti 342¹. La pendenza di fine anno ammonta a 304 giudizi, con una leggera flessione rispetto al 2019 (-3,2%).

Il grafico n. 9 descrive questo andamento.

Grafico n. 9 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2020)



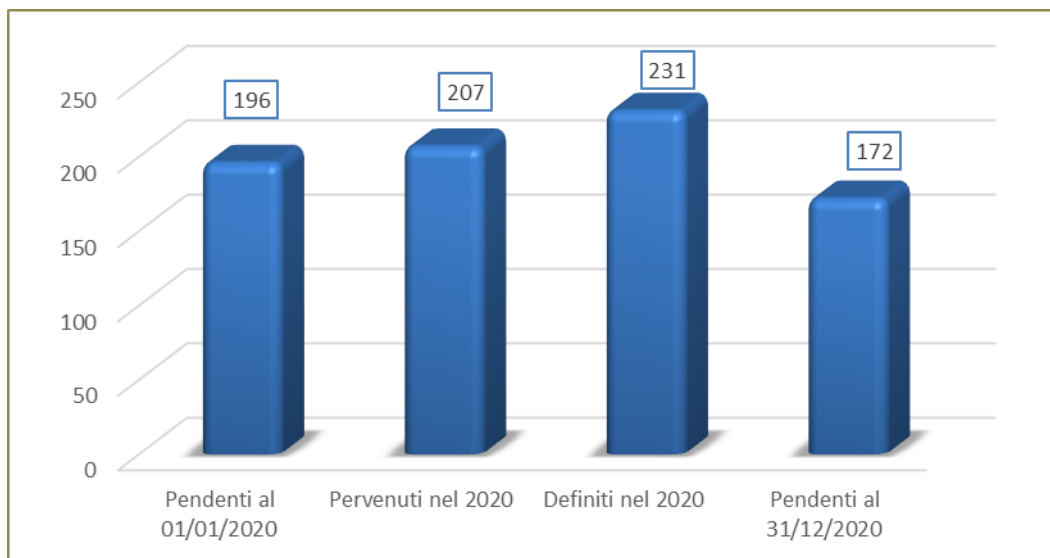
Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2020 erano 196, nel corso dell'anno sono pervenuti 207 atti di promovimento e ne sono stati definiti 231². La pendenza al 31 dicembre 2020 si è dunque attestata a 172 giudizi da definire (con un decremento del 12,2%).

Il grafico n. 10 rappresenta la pendenza del giudizio incidentale.

¹ A tale dato vanno aggiunti 10 giudizi parzialmente decisi.

² Non rientrano nel computo le ordinanze di rimessione che hanno sollevato questioni in ordine alle quali l'ordinanza n. 182 ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le ordinanze di rimessione rispetto alle quali l'ordinanza n. 132 ha rinviato la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale a nuova data. Per quanto riguarda le ordinanze nn. 37, 111, 202 e 271, che si sono limitate a dichiarare l'ammissibilità o inammissibilità dell'intervento di soggetti terzi, i relativi atti di promovimento sono stati conteggiati solo rispetto alle pronunce che hanno definito i corrispondenti giudizi di legittimità costituzionale.

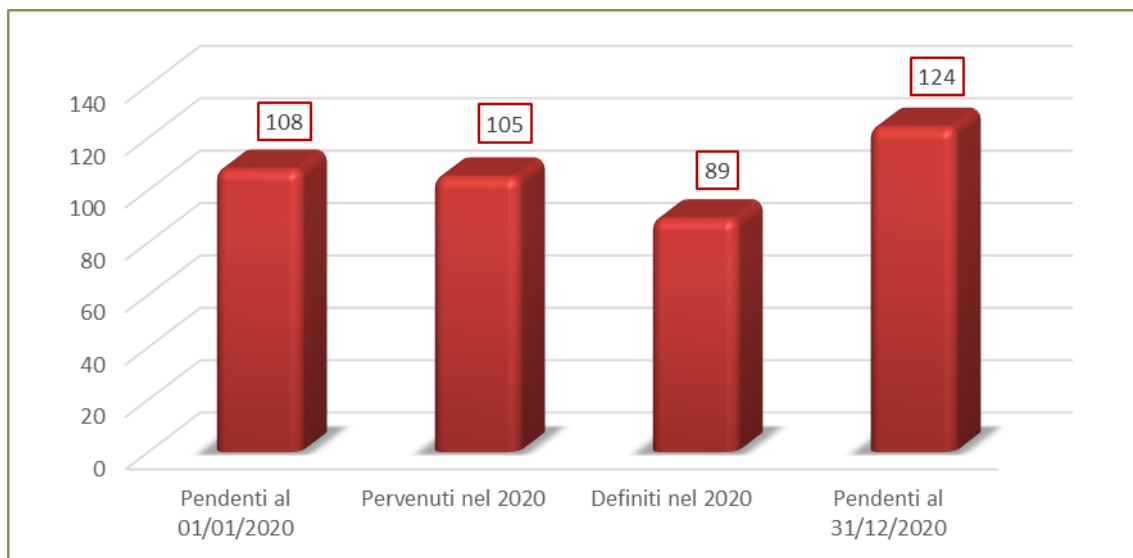
Grafico n. 10 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via incidentale, 2020)



I dati relativi al giudizio in via principale fotografano una situazione di aumento del 14,8% delle pendenze di fine anno, con 124 giudizi ancora da definire rispetto ai 108 di inizio anno. Infatti, nel corso del 2020, sono pervenuti 105 ricorsi e ne sono stati definiti 89³.

Il grafico n. 11 illustra la dinamica relativa al giudizio in via principale nel 2020.

Grafico n. 11 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (giudizio in via principale, 2020)

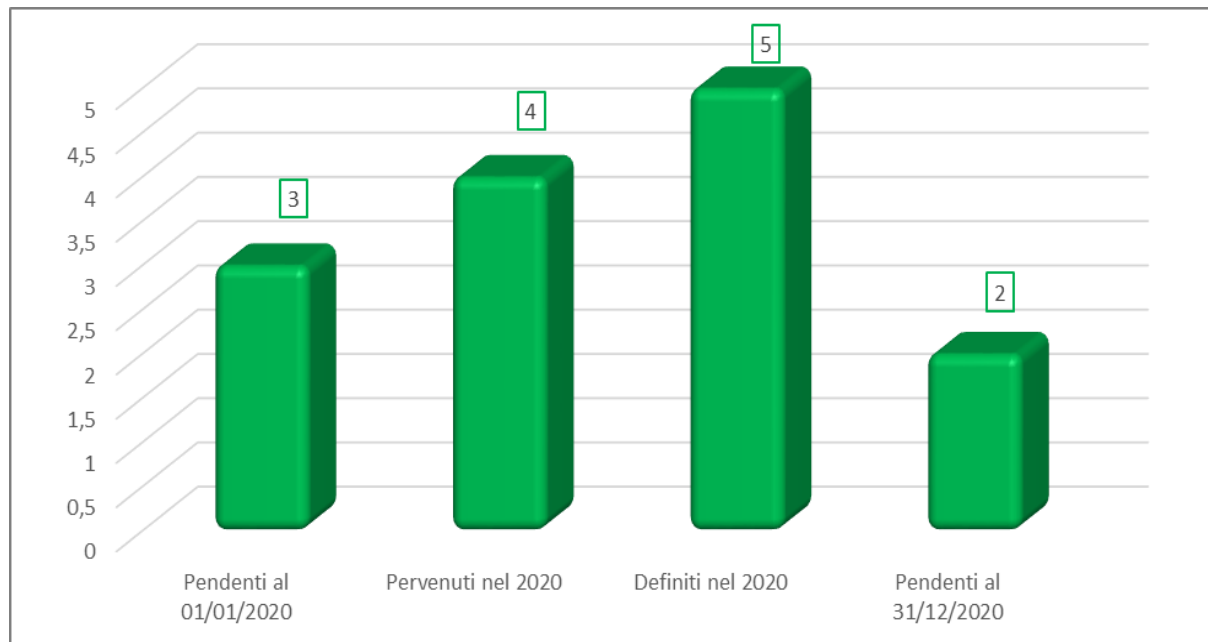


³ Ad essi vanno aggiunti 10 ricorsi parzialmente decisi. Non rientrano nel computo 2 ricorsi in ordine ai quali le ordinanze nn. 242 e 243 hanno rinviato la trattazione a nuova data.

Per quel che attiene ai conflitti tra enti, in termini assoluti il dato della pendenza di fine anno (2) è leggermente inferiore a quello del 1° gennaio 2020 (3): infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 4 conflitti e ne sono stati definiti 5.

Il grafico n. 12 illustra la pendenza dei conflitti intersoggettivi relativamente al 2020.

Grafico n. 12 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto intersoggettivo, 2020)

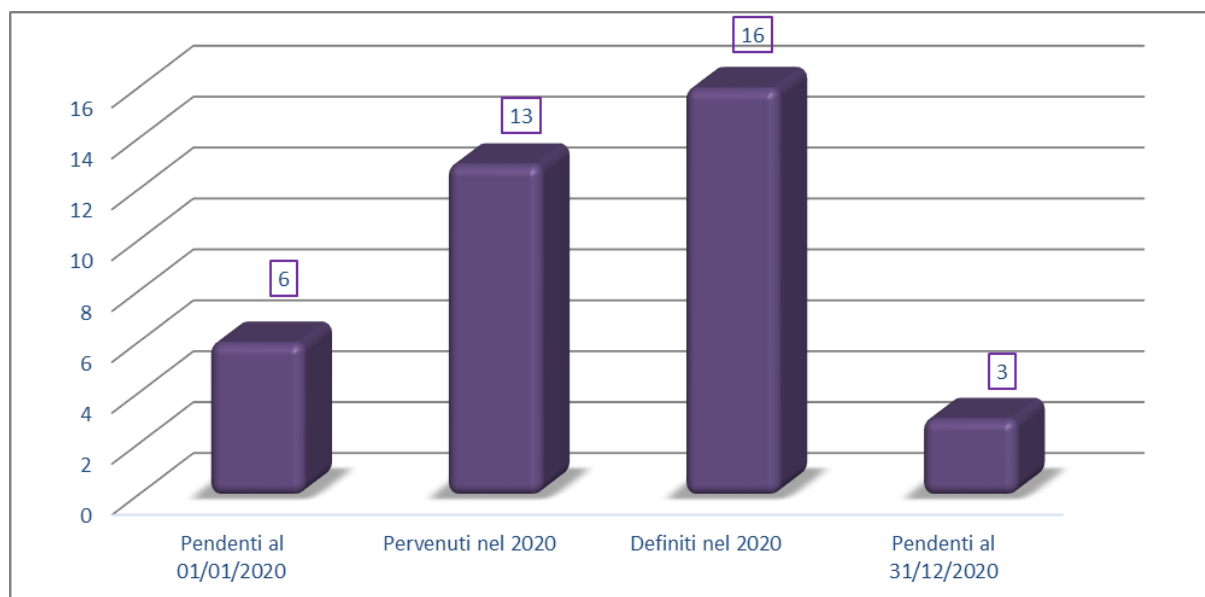


In relazione ai conflitti tra poteri, i dati della fase dell'ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase del merito.

Con riguardo alla fase di ammissibilità, la pendenza a fine anno (3) è dimezzata rispetto a quella del 2019: infatti, al 1° gennaio 2020 risultavano pendenti 6 conflitti, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 13 e ne sono stati definiti 16.

Il grafico n. 13 rappresenta i suddetti dati.

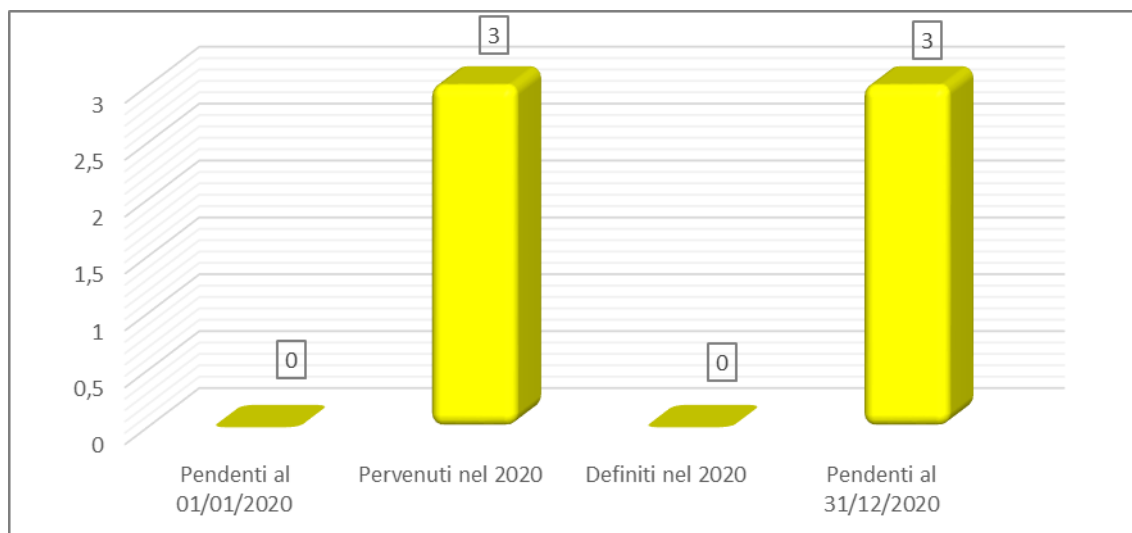
Grafico n. 13 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – ammissibilità, 2020)



Per la fase di merito, invece, risultano 3 conflitti pendenti: al 1° gennaio 2020 il dato delle pendenze era pari a 0, nel corso dell'anno sono pervenuti 3 conflitti e non sono state assunte decisioni.

Il grafico n. 14 mostra la dinamica inerente al 2020.

Grafico n. 14 – Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (conflitto interorganico – merito, 2020)



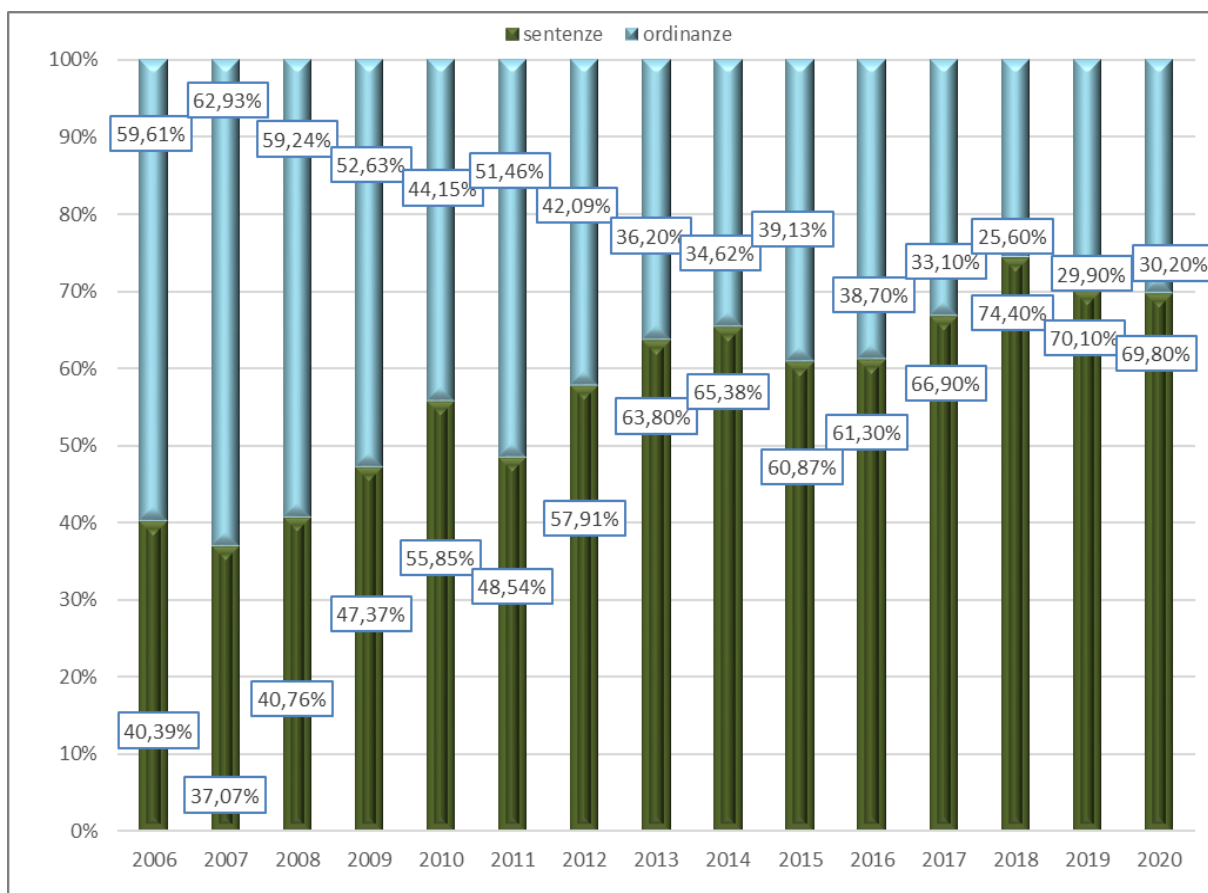
3. LA FORMA DELLE DECISIONI

Le 281 decisioni rese nel 2020 comprendono 196 sentenze e 85 ordinanze, rispettivamente pari al 69,8% e al 30,2% del totale.

In linea con la tendenza degli ultimi anni, il 2020 conferma la contrazione del numero delle ordinanze e il progressivo aumento delle sentenze, con il superamento della soglia del 60% del totale delle decisioni.

Il grafico n. 15 illustra i dati percentuali degli ultimi 15 anni.

Grafico n. 15 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2006-2020)

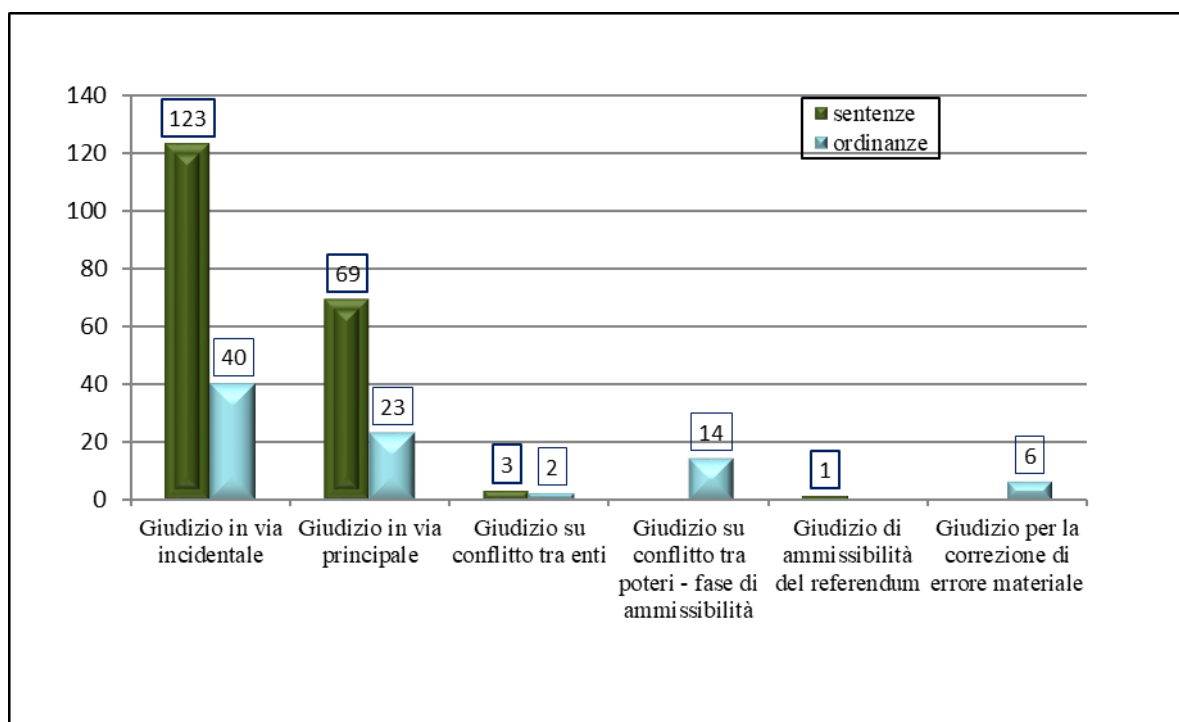


Di seguito sono indicati i dati delle sentenze e delle ordinanze, distinti per tipo di giudizio.

Nel giudizio in via incidentale sono state rese 123 sentenze e 40 ordinanze (rispettivamente: 75,5% e 24,5%); nel giudizio in via principale 69 sentenze e 23 ordinanze (rispettivamente: 75% e 25%); nel giudizio per conflitto tra enti 3 sentenze e 2 ordinanze (rispettivamente: 60% e 40%); nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato 14 ordinanze.

Il grafico n. 16 indica i dati appena forniti, evidenziando anche la sentenza resa nel giudizio di ammissibilità del referendum e le ordinanze di correzione di errori materiali.

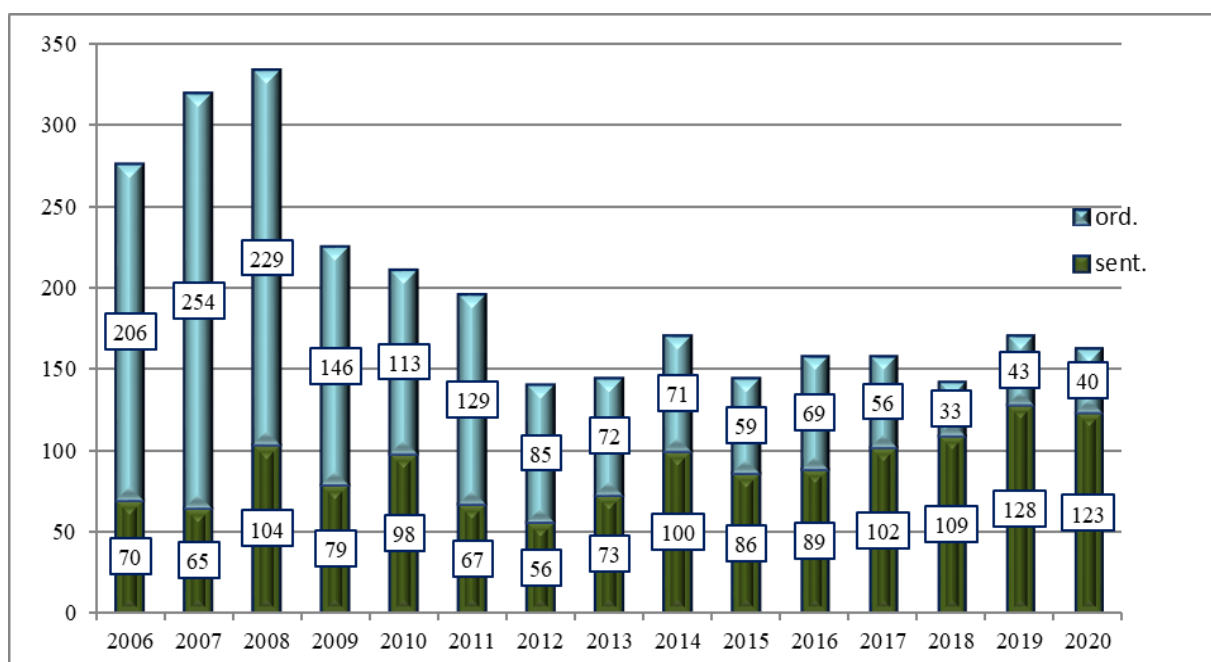
Grafico n. 16 – Sentenze e ordinanze per tipo di giudizio (2020)



Nell'ambito del giudizio in via incidentale le 123 sentenze del 2020 segnano una lieve diminuzione, pari al 3,91%, rispetto alle 128 del 2019; anche le 40 ordinanze fanno registrare una debole flessione (-6,98%) rispetto alle 43 dell'anno precedente.

Il grafico n. 17 illustra i dati relativi al giudizio incidentale negli ultimi quindici anni.

Grafico n. 17 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via incidentale (2006-2020)

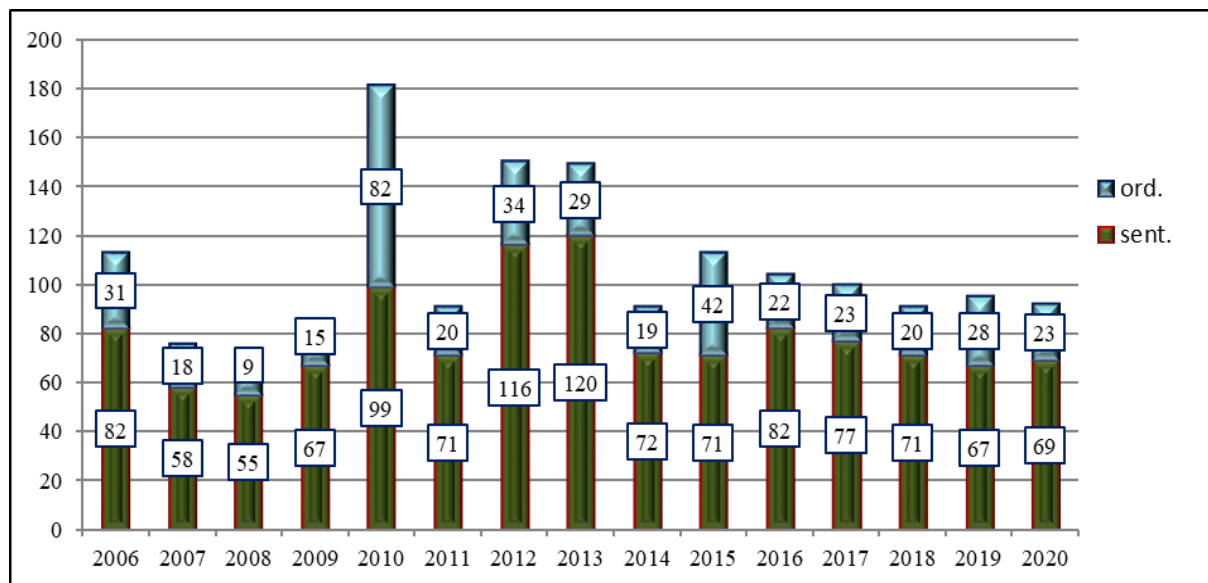


Nel giudizio in via principale, le 69 sentenze del 2020 rappresentano un dato leggermente superiore (+3%) alle 67 del 2019.

Il numero delle ordinanze (23), al contrario, segna un decremento del 17,9% rispetto al 2019 (28).

Il grafico n. 18 riporta i dati relativi al giudizio principale dal 2006 ad oggi.

Grafico n. 18 – Il rapporto tra sentenze e ordinanze nel giudizio in via principale (2006-2020)



4. ALCUNE EVIDENZE SUL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: MANCATA PRONUNCIA NEL MERITO, DICHIARAZIONI DI NON FONDATEZZA E DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

In questo paragrafo si evidenziano, per le decisioni rese nei giudizi di legittimità costituzionale tra il 2016 e il 2020, le dichiarazioni di illegittimità, quelle di non fondatezza (anche manifesta) nonché i casi in cui la Corte non ha potuto pronunciarsi nel merito, con conseguente declaratoria di (manifesta) inammissibilità della questione promossa in via incidentale o principale ovvero di estinzione o cessazione della materia del contendere nel solo giudizio principale.

Giudizio in via incidentale

Anno	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2020	84 (68 decisioni)	92 (72 decisioni)	48 (44 decisioni)
2019	94 (81 decisioni)	91 (79 decisioni)	58 (45 sentenze)
2018	70 (61 decisioni)	70 (64 decisioni)	42 (39 sentenze)
2017	92 (75 decisioni)	84 (67 decisioni)	39 (29 sentenze)
2016	91 (77 decisioni)	64 (54 decisioni)	40 (34 sentenze)

Giudizio in via principale

Anno	Dichiarazioni di estinzione	Dichiarazioni di cessazione della materia del contendere	Dichiarazioni di inammissibilità	Dichiarazioni di non fondatezza	Dichiarazioni di illegittimità costituzionale
2020	25 (25 decisioni)	10 (9 decisioni)	32 (23 decisioni)	79 (45 decisioni)	72 (44 decisioni)
2019	31 (30 decisioni)	4 (4 decisioni)	29 (22 decisioni)	65 (39 decisioni)	75 (42 sentenze)
2018	26 (26 decisioni)	6 (6 decisioni)	31 (16 decisioni)	93 (40 decisioni)	89 (50 sentenze)
2017	24 (24 decisioni)	4 (4 decisioni)	68 (30 decisioni)	108 (41 decisioni)	108 (53 sentenze)
2016	27 (25 decisioni)	10 (10 decisioni)	58 (39 decisioni)	97 (53 decisioni)	71 (41 sentenze)

5. LA SCELTA DEL RITO

Nel 2020 la Corte ha tenuto 31 udienze pubbliche e 25 camere di consiglio.

Delle 281 decisioni totali, 147 (52,3%) sono state adottate a seguito di udienza pubblica e 124 a seguito di camera di consiglio (44,1%); 10 hanno riguardato questioni trattate nelle due sedi (3,6%).

Risulta confermata la prevalenza, registrata sin dal 2011, delle decisioni adottate a seguito di udienza pubblica.

Gran parte delle pronunce assunte a seguito di udienza pubblica ha avuto la forma di sentenza: delle 147 decisioni, infatti, 131 sono sentenze (89,1%) e 16 ordinanze (10,9%). Al contrario, le ordinanze hanno rappresentato la maggioranza delle 124 decisioni prese a seguito di camera di consiglio: 57 sentenze (46%) e 67 ordinanze (54%). Le 10 decisioni adottate a seguito di trattazione congiunta nelle due sedi hanno rivestito in 8 casi la forma di sentenza e in 2 di ordinanza.

A partire dal 24 marzo 2020 le udienze pubbliche e le camere di consiglio si sono tenute integralmente o anche solo parzialmente in modalità da remoto in conformità alle disposizioni presidenziali assunte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le nuove regole processuali hanno consentito l'adozione della prima decisione sottoscritta digitalmente (ordinanza n. 197).

6. I TEMPI DELLE DECISIONI

I tempi di decisione relativi al contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi.

Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa.

Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 226 giorni. Si tratta di un valore significativamente inferiore a quelli registrati negli anni precedenti (272 giorni nel 2019, 389 nel 2018, 362 nel 2017 e 344 nel 2016).

Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso e la trattazione della causa è stato di 372 giorni: un valore sostanzialmente in linea con quelli degli anni passati (263 del 2019, 360 del 2018, 389 del 2017 e 453 del 2016).

Nei conflitti tra enti, dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del ricorso alla sua trattazione, sono trascorsi, in media, 180 giorni. Anche in questo caso, si tratta di un valore nettamente inferiore a quelli degli anni precedenti (446 giorni del 2019, 535 del 2018, 699 del 2017 e 753 del 2016).

7. IL COLLEGIO GIUDICANTE

Nel 2020 la Corte ha operato nella pienezza della sua composizione, pur registrando alcuni avvicendamenti.

Alla data del 1° gennaio 2020 il Collegio era composto dalla Presidente Marta Cartabia, dai Vice Presidenti Aldo Carosi e Mario Rosario Morelli, dai Giudici Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto

Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini e Stefano Petitti.

La prof.ssa Marta Cartabia è cessata dalla carica di Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 13 settembre 2020, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, è stata nominata il 9 settembre 2020 dal Presidente della Repubblica la prof.ssa Emanuela Navarretta, che ha giurato il 15 settembre 2020.

Il dott. Aldo Carosi è cessato dalla carica di Vice Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 13 settembre 2020, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, è stato eletto il 12 luglio 2020 dalla Corte dei conti il dott. Angelo Buscema, che ha giurato il 15 settembre 2020.

Il 16 settembre 2020 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale il dott. Mario Rosario Morelli e sono stati nominati Vice Presidenti il dott. Giancarlo Coraggio e il prof. Giuliano Amato.

Il dott. Mario Rosario Morelli è cessato dalla carica di Presidente e Giudice della Corte costituzionale il 12 dicembre 2020, giungendo alla naturale scadenza del mandato; in sua sostituzione, è stata eletta il 16 dicembre 2020 dalla Corte di cassazione la dott.ssa Maria Rosaria San Giorgio, che ha giurato il 17 dicembre 2020.

Il 18 dicembre 2020 è stato eletto Presidente della Corte costituzionale il dott. Giancarlo Coraggio ed è stato confermato nella carica di Vice Presidente il prof. Giuliano Amato.

La prof.ssa Marta Cartabia, il dott. Aldo Carosi, il dott. Mario Rosario Morelli e il dott. Giancarlo Coraggio si sono succeduti alla guida del Collegio, firmando rispettivamente 177, 16, 68 e 20 decisioni.

In cinque pronunce il Giudice redattore è risultato diverso dal relatore.

II. ANALISI DEL TIPO DI DISPOSITIVO

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 4, 36, 40, 61, 71, 112, 115, 116, 186, 222, 231, 246, 256		
2. Decisioni manipolative		
Additive Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede...” 14, 18, 19, 32, 118, 179 (2 dispositivi), 212, 218, 224, 237, 252, 253, 267 “nella parte in cui non consente...” 74, 156	Ablative Sentenze nn. “nella parte in cui dispone/dispongono...” 239, 262 “in quanto interpretato...” 32 “nella parte in cui prevede...” 73, 135 “limitatamente alle parole...” 44, 64, 150 “limitatamente alla parte in cui prevede...” 270	Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui dispone che... invece che/anziché” 24, 99, 152 (<i>nei sensi e nel termine di cui in motivazione</i>) “nella parte in cui prevede... anziché...” 75, 97, 102, 113 “nella parte in cui stabilisce... anziché...” 234
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenze nn. 186, 239		
NON FONDATEZZA Sentenze nn. 1 (2 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 11, 12, 26, 33, 34, 40, 50, 51 (2 dispositivi), 52, 54, 57, 58, 79, 85 (2 dispositivi), 89, 90, 95, 96, 100, 103, 115, 115 (<i>nei sensi e nei limiti di cui in motivazione</i>), 119, 120, 121, 122, 127, 137, 139, 142, 145 (2 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 149, 151, 157, 158, 164 (2 dispositivi), 165, 167 (2 dispositivi), 168 (3 dispositivi), 169, 186, 188 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 189, 190, 191, 192, 193 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 201, 223, 231, 234 (4 dispositivi), 238, 244 (2 dispositivi), 245 (2 dispositivi), 248, 249, 260 (3 dispositivi), 263, 268, 275, 276, 278 (2 dispositivi)		
MANIFESTA INFONDATEZZA Sentenze nn. 245, 248, 260 Ordinanze nn. 2, 3, 46, 65, 66, 67, 81, 93, 94, 204		
INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 7, 13, 15, 21, 26, 30, 32, 41, 47, 54, 80, 85 (2 dispositivi), 90, 95, 95, 96, 102 (2 dispositivi), 103 (2 dispositivi), 115, 123, 136, 146, 152, 153, 160, 168 (4 dispositivi), 171, 173, 188, 189 (3 dispositivi), 190, 206, 213, 223, 228, 230, 234 (3 dispositivi), 244 (2 dispositivi), 248, 254, 259, 260, 264, 268, 270, 276, 278 (2 dispositivi)		
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 99, 167, 252 Ordinanze nn. 8, 35, 42, 92, 104, 105 (2 dispositivi), 108, 114, 125 (2 dispositivi), 147, 181, 203, 210, 219, 225, 229, 261 (2 dispositivi), 269, 280		
RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO Ordinanze nn. 49, 55, 183, 184, 185, 269		
RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE Ordinanza n. 182		
RINVIO DELLA TRATTAZIONE Ordinanza n. 132		

INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	
Sentenza n. 61	
INTERVENTO DI TERZI	
Ammissibilità	Inammissibilità
Ordinanze nn. 37, 111 Ordinanza dibattimentale allegata all'ordinanza n. 132	Sentenze nn. 119, 278 Ordinanze nn. 202, 271 Ordinanze dibattimentali allegate alle sentenze nn. 30, 158, 230, 234, 246

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE		
1. Illegittimità costituzionale <i>tout court</i> Sentenze nn. 5, 16, 38, 39 (2 dispositivi), 43 (2 dispositivi), 62, 70 (2 dispositivi, di cui 1 <i>a partire dalla data</i>), 72, 88 (2 dispositivi), 98, 106, 130, 133, 134 (2 dispositivi, di cui 1 recante altresì declaratoria di illegittimità limitatamente a talune parole), 141, 163, 166 (3 dispositivi), 172, 177 (4 dispositivi), 178 (2 dispositivi), 187, 194 (<i>nella parte in cui prevede</i>), 199, 200, 217 (3 dispositivi), 227 (4 dispositivi), 233 (3 dispositivi), 235, 236, 247 (<i>nella parte in cui inserisce</i>), 250, 251, 257, 258 (2 dispositivi), 272, 273, 281		
2. Decisioni manipolative		
Additive Sentenze nn. “nella parte in cui non prevede...” 194	Ablative Sentenze nn. “limitatamente alle parole...” 117, 134 (lo stesso capo di dispositivo reca altresì una declaratoria di accoglimento integrale) “limitatamente al periodo...” 155 “nella parte in cui sopprime...” 134 “nella parte in cui aggiunge/ha aggiunto...” 56, 159 “nella parte in cui ha sostituito...” 56, 200 “nella parte in cui inserisce... limitatamente alla previsione...” 247 “nella parte in cui modifica...” 134 “nella parte in cui prevede...” 194, 274 “nella parte in cui si applica...” ” 144	Sostitutive Sentenze nn. “nella parte in cui prevede... in luogo di...” 63 “nella parte in cui stabilisce... anziché...” 134
3. Illegittimità costituzionale consequenziale Sentenza n. 272		
NON FONDATEZZA Sentenze nn. 5 (2 dispositivi), 20, 25 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 27, 31 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 39, 43 (4 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 45, 53, 56 (2 dispositivi), 62 (2 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi e nei limiti di cui in motivazione</i>), 70, 76 (2 dispositivi), 77, 78 (4 dispositivi), 88, 91 (2 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 106, 126, 128, 130 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 131 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 134 (3 dispositivi), 138, 143 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 161, 166 (2 dispositivi), 170 (2 dispositivi), 174 (2 dispositivi), 177 (7 dispositivi)		

187, 194 (5 dispositivi, di cui 2 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 199 (2 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 200 (2 dispositivi), 208 (2 dispositivi), 209, 214 (<i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 227, 247, 250 (3 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>), 255, 258 (2 dispositivi), 258, 272, 273, 281 (3 dispositivi, di cui 1 <i>nei sensi di cui in motivazione</i>)
INAMMISSIBILITÀ Sentenze nn. 39, 56 (5 dispositivi), 62, 106, 117, 130, 134 (2 dispositivi), 143, 144 (2 dispositivi), 163, 172, 174 (2 dispositivi), 177 (2 dispositivi), 180, 199 (2 dispositivi), 208, 258, 265, 272, 279
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ Sentenza n. 76, Ordinanze nn. 140, 220
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE Sentenze nn. 5, 25, 70, 78 (2 dispositivi), 117, 172, 174, 200 Ordinanza n. 101
ESTINZIONE DEL PROCESSO Sentenze nn. 16, 31, 63, 159, 166, 180, 199 Ordinanze nn. 23, 28, 48, 68, 107, 109, 110, 124, 162, 207, 215, 216, 221, 226, 232, 241, 266, 277
RINVIO A NUOVO RUOLO Ordinanze nn. 242, 243
AMMISSIBILITÀ DELL'INTERVENTO Sentenza n. 134 Ordinanza dibattimentale allegata alla sentenza n. 56

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

FASE DI AMMISSIBILITÀ

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanze nn. 69, 82, 148
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanze nn. 9, 60, 84, 86, 129, 195, 196, 197, 198
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanza n. 176
ESTINZIONE DEL PROCESSO Ordinanza n. 59

GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

NON SPETTANZA ALLO STATO (accoglimento del ricorso regionale) Sentenza n. 22
SPETTANZA ALLO STATO (rigetto del ricorso regionale) Sentenza n. 17
NON SPETTANZA ALLA REGIONE (accoglimento del ricorso statale) Sentenza n. 240
MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO Ordinanza n. 175
ESTINZIONE DEL PROCESSO Ordinanza n. 6

GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI REFERENDUM

INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA Sentenza n. 10
--

GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE “dispone che nella ordinanza/sentenza n. ... sia(no) corretto/i il/i seguente/i errore/i materiale/i” Ordinanze nn. 29, 83, 87, 154, 205, 211

III. ELENCO DELLE DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

LEGGI STATALI

SENTENZA n. 4

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

SENTENZA n. 14

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

SENTENZA n. 18

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge.

SENTENZA n. 19

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

SENTENZA n. 24

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" – invece

che “può provvedere” – alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale.

SENTENZA n. 32

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera *b*), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all’art. 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656, comma 9, lettera *a*), del codice di procedura penale;

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, lettera *b*), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell’entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso;

SENTENZA n. 56

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-*bis*, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 10-*bis*, commi 1, lettera *f*), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-*bis* all’art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;

SENTENZA n. 61

2) *dichiara* l’illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-*quater* dell’art. 55-*quater* del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 116 del 2016.

SENTENZA n. 73

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.

SENTENZA n. 74

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n.

354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50.

SENTENZA n. 75

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporre la restituzione all'avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova.

SENTENZA n. 97

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità».

SENTENZA n. 99

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);*

SENTENZA n. 102

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*

SENTENZA n. 113

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.

SENTENZA n. 115

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58;

SENTENZA n. 116

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

SENTENZA n. 118

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto a un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio dal virus dell'epatite A.

SENTENZA n. 150

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio».

SENTENZA n. 152

1) *dichiara*, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni»;

SENTENZA n. 155

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha inserito i commi 1-*quinquies* ed 1-*septies* nell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), limitatamente, nel comma 1-*quinquies*, al periodo «Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni», e, nel comma 1-*septies*, al periodo «; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni».

SENTENZA n. 156

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* del codice penale, inserito dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67», nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

SENTENZA n. 179

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)», nella parte in cui non prevede, tanto nella versione antecedente, quanto in quella successiva alle modifiche intervenute ad opera del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 122 (Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103), che nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 t.u. casellario giudiziale, nel testo in vigore anteriormente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. n. 122 del 2018, nella parte in cui non prevede che nel certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato non siano riportate le iscrizioni della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 186 cod. strada che sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché dell'ordinanza che dichiara l'estinzione del reato medesimo ai sensi dell'art. 186, comma 9-*bis*, cod. strada.

SENTENZA n. 186

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE,

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), come introdotto dall'art. 13, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132;

2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale delle restanti disposizioni dell'art. 13 del d.l. n. 113 del 2018;

SENTENZA n. 212

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), come sostituito dall'art. 32, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-*bis*, 669-*ter* e 700 del codice di procedura civile.

SENTENZA n. 218

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, alle condizioni ivi stabilite, sia data lettura delle dichiarazioni rese al giudice per le indagini preliminari in sede di interrogatorio di garanzia dall'imputato di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera *b*), che, avendo ricevuto l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lettera *c*), sia stato citato per essere sentito come testimone.

SENTENZA n. 224

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti.

SENTENZA n. 234

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti

pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»;

SENTENZA n. 237

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 4-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nella parte in cui non prevede la riammissione agli incentivi in favore anche di altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), collocati utilmente nella graduatoria relativa ad altro registro informatico, a condizione che l'errata indicazione della data del titolo autorizzativo o concessorio, quale unica causa del diniego di accesso agli incentivi, non abbia effettivamente portato all'impianto alcun vantaggio in relazione alla loro posizione in graduatoria.

SENTENZA n. 252

1) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate;*

SENTENZA n. 253

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 702-ter, secondo comma, ultimo periodo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, qualora con la domanda riconvenzionale sia proposta una causa pregiudiziale a quella oggetto del ricorso principale e la stessa rientri tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice adito possa disporre il mutamento del rito fissando l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.

SENTENZA n. 256

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

SENTENZA n. 262

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte sui redditi d'impresa.

SENTENZA n. 267

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.

LEGGI REGIONALI

REGIONE BASILICATA

SENTENZA n. 5

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 24, 47, comma 1, e 53 della legge della Regione Basilicata 22 novembre 2018, n. 38 (Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata);

SENTENZA n. 88

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019;

SENTENZA n. 106

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli articoli 9, 10, 12 e 13, comma 3, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata);

SENTENZA n. 112

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 6, e dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge della Regione Basilicata 9 febbraio 2001, n. 7 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata).

SENTENZA n. 117

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), limitatamente alle parole «nonché per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione»;

SENTENZA n. 233

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, della legge della Regione Basilicata 29 giugno 2018, n. 11 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 45 e 74, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018.

REGIONE CALABRIA

SENTENZA n. 36

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43, intitolata «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017)».

SENTENZA n. 71

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002».

SENTENZA n. 133

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)».

SENTENZA n. 163

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11);

SENTENZA n. 251

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

SENTENZA n. 273

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 108 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

SENTENZA n. 281

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 77, comma 3-*quinquies*, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per

l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall'art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale);

REGIONE LAZIO

SENTENZA n. 172

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, lettera *g*), della legge della Regione Lazio 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale);

SENTENZA n. 217

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di Stabilità regionale 2019);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge reg. Lazio n. 13 del 2018.

REGIONE LIGURIA

SENTENZA n. 40

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 7-*bis*, ultimo periodo, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

SENTENZA n. 134

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)», nella parte in cui sostituisce l'art. 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole «secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2», della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette);

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 14, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 14, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 12 del 1995, nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua;

5) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019;

6) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2019, come sostituisce l'art. 17, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 12 del

1995, nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa;

SENTENZA n. 178

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli art. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2020).

SENTENZA n. 200

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell'intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica);

REGIONE LOMBARDIA

SENTENZA n. 44

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), limitatamente alle parole «per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda».

SENTENZA n. 159

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), nella parte in cui aggiunge il comma 5-*quaterdecies* all'art. 1 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-*ter* della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007»;

SENTENZA n. 270

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro cinque anni decorrenti

dall'entrata in vigore del piano stesso, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento;

SENTENZA n. 274

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge della Regione Lombardia 22 ottobre 2019, n. 16 (Istituzione della Leva civica lombarda volontaria - Abrogazione l.r. 2/2006 e l.r. 33/2014), nella parte in cui, rinviando all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie.

REGIONE MARCHE

SENTENZA n. 272

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Marche 18 settembre 2019, n. 29 (Criteri localizzativi degli impianti di combustione dei rifiuti e del CSS);

2) *dichiara*, in via *conseguenziale*, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Marche n. 29 del 2019;

REGIONE MOLISE

SENTENZA n. 227

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, lettere *f*) e *g*), e 16, comma 1, lettere *f*) e *g*), della legge della Regione Molise 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, lettera *i*), della legge reg. Molise n. 4 del 2019;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, lettera *h*), e 16, comma 1, lettera *b*), della legge reg. Molise n. 4 del 2019;

4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019;

SENTENZA n. 257

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 16 (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro e formazione professionale e funzionamento del sistema regionale dei servizi per il lavoro).

REGIONE PIEMONTE

SENTENZA n. 38

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 135 della legge della Regione Piemonte 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018).

REGIONE PUGLIA

SENTENZA n. 70

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale, a partire dalla data del 19 aprile 2019, dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)»;

SENTENZA n. 72

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 6, recante «Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) - LEA sociosanitari - Quote di compartecipazione».

SENTENZA n. 166

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 66, della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)»;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 72 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018 nel testo precedente le modifiche apportate dall'art. 10 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 recante «Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021»;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 della legge reg. Puglia n. 67 del 2018;

SENTENZA n. 177

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera k), della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 14 (Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza);

- 2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;
- 3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;
- 4) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019;

SENTENZA n. 239

- 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria) e dell'art. 6, comma 5, della legge della Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), come sostituito dall'art. 24 della legge della Regione Puglia 16 aprile 2007, n. 10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia), nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 18 febbraio 1999, n. 45 (Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente;
- 2) *dichiara*, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche), nella parte in cui, ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), inquadrati secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001, le disposizioni dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, «come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, e dall'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria)».

SENTENZA n. 258

- 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Puglia 23 luglio 2019, n. 34 (Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia);
- 2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge reg. Puglia n. 34 del 2019;

REGIONE SARDEGNA

SENTENZA n. 43

- 1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 gennaio 2019, n. 1 (Legge di semplificazione 2018);
- 2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge della reg. Sardegna n. 1 del 2019;

REGIONE SICILIANA

SENTENZA n. 16

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale degli artt. 22, commi 14 e 15, e 69, comma 2, lettera a), della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale);

SENTENZA n. 62

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale);

SENTENZA n. 130

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 28, della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie);

SENTENZA n. 135

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede: «e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico».

SENTENZA n. 144

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 33 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette;

SENTENZA n. 194

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma 1, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui prevede il transito dei soggetti ivi indicati con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

3) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui non prevede il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9,

comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

SENTENZA n. 199

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale);

SENTENZA n. 231

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

SENTENZA n. 235

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 7 e 11 della legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 14 (Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi).

REGIONE TOSCANA

SENTENZA n. 39

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Toscana 6 agosto 2018, n. 46 (Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla L.R. 38/2007);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2018);

SENTENZA n. 98

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007).

SENTENZA n. 141

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana 16 aprile 2019, n. 17 (Documento unico di regolarità contributiva. Modifiche alla l.r. 40/2009).

REGIONE VALLE D'AOSTA

SENTENZA n. 187

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dall'art. 12, comma 2, lettera *b*), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 9 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario);

SENTENZA n. 250

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali);

REGIONE VENETO

SENTENZA n. 63

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge della Regione Veneto 8 febbraio 2019, n. 6 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio"), che sostituisce l'art. 3, comma 3, della legge della Regione Veneto 20 gennaio 2000, n. 2 (Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio), nella parte in cui prevede il divieto di cattura in luogo del divieto di predazione di fauna selvatica;

SENTENZA n. 64

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

SENTENZA n. 222

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

SENTENZA n. 236

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato

nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità).

SENTENZA n. 246

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4-*sexies*, della legge della Regione Veneto 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

SENTENZA n. 247

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia), nella parte in cui inserisce l'art. 40-*bis* della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), limitatamente alla previsione dell'esonero dal contributo di costruzione di cui all'art. 16, comma 4, lettera *d-ter*, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d'uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell'identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-*bis*;

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l'art. 6-*bis* della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);